

C.I.R.A. S.r.l.

Servizio Idrico

Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)

Modello Organizzativo

ex D.Lgs. 231/2001

Il file disponibile sul server aziendale costituisce copia conforme al presente originale cartaceo in vigore

Dego, 19/12/2017

Firma 

Ver.	Data	Descrizione	Approvazione
1.0	19/12/2017	Prima emissione	Approvato dal CdA con delibera

INDICE

Cap. 1 - PARTE GENERALE.....	3
1.1 PREMESSA	3
1.2 DEFINIZIONI	4
1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	5
1.4 PROFILO ED ATTIVITA' DI C.I.R.A. S.r.l.....	133
1.5 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	15
1.6 LINEE DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	22
1.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
1.8 SISTEMA DISCIPLINARE.....	30
Cap. 2 - PARTE SPECIALE.....	34
2.0 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE.....	34
2.1 CONTABILITÀ, FISCO E FINANZA.....	355
2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE E LEGALI.....	40
2.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA.....	46
2.4 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI	54
2.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI	58
2.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI	61

Cap. 1 – PARTE GENERALE

1.1 PREMESSA

C.I.R.A. S.r.l. (Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente) fonda il proprio modo di operare e di erogare servizi su principi e valori quali sicurezza, trasparenza, affidabilità e competenza.

Anche per queste motivazioni, il Consiglio di Amministrazione del C.I.R.A. S.r.l. (nel seguito definito talora anche semplicemente “Società”) ha ritenuto opportuno e corretto procedere all’approvazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel prosieguo definito anche solo “Modello”), documento che - unitamente ad ogni allegato - oltre a riassumere i presidi adottati al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, riporta l’insieme dei diritti e dei doveri morali, nonché definisce le responsabilità etico-sociali dei comportamenti nell’organizzazione societaria-aziendale.

Pertanto, il presente atto recepisce la suddetta normativa di riferimento (comprese le discipline collegate), oltre ai principi ed alle linee guida pubblicate nonchè ogni evoluto aggiornamento in materia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paola Scarzella

1.2 DEFINIZIONI

Apicali: coloro i quali - pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta - rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Azienda (legale rappresentante etc.)

Attività a rischio/sensibili: operazioni ovvero atti che espongono C.I.R.A. S.r.l. al rischio di commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 e delle leggi collegate.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi di Igiene Ambientale "Federambiente" applicato da C.I.R.A. S.r.l.

Collaboratori esterni: coloro che agiscono in nome e/o per conto di C.I.R.A. S.r.l. sulla base di un contratto/lettera di incarico.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda in forza di un contratto o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Decreto legislativo 231/2001 o D.Lgs. o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

Delega: l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Destinatari: in funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti (in proiezione futura, si indicano anche potenziali figure non ancora formalmente attive in C.I.R.A. S.r.l.):

- a) il Presidente e gli Amministratori di C.I.R.A. S.r.l.;
- b) il Personale dipendente e assimilato di C.I.R.A. S.r.l.;
- c) l'Organismo di Vigilanza di C.I.R.A. S.r.l.;
- d) il Revisore Unico di C.I.R.A. S.r.l.;
- e) i fornitori ed i consulenti che collaborano con Esponenti Aziendali: Amministratori, Dipendenti, Dirigenti, Sindaci di C.I.R.A. S.r.l.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria e da altre organizzazioni del settore.

Modello o Modelli: il presente modello o i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

OdV: Organismo di Vigilanza.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di C.I.R.A. S.r.l. ovvero sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti) con cui la società intrattenga una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle aree a rischio.

Procura: l'atto giuridicoilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati o Illeciti penali: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato).

Responsabile di unità: soggetto interno all'Ente al quale è formalmente attribuita, con adeguato atto di nomina, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni aziendali, specie nelle aree a rischio (si intendono con tali figure anche coloro che nell'ambito aziendale assumono costantemente le funzioni apicali in settori determinati).

Responsabilità amministrativa: la responsabilità a cui può essere soggetta C.I.R.A. S.r.l. in caso di commissione di uno dei reati previsti, responsabilità che - se accertata - comporta l'applicazione di sanzioni a C.I.R.A. S.r.l.

Sottoposti: coloro i quali - pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti) - sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali; nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di C.I.R.A. S.r.l.

1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.3.1 *La responsabilità amministrativa degli Enti*

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", conseguente alla realizzazione – nell'interesse o vantaggio di esse - di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l'ente o dipendono da questi.

Recependo anche alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali, il Decreto ha introdotto un innovativo (al tempo dell'emanazione) sistema sanzionatorio degli enti che prevede l'insorgere di una responsabilità degli stessi per taluni reati commessi (nell'interesse o vantaggio dell'ente) dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "**apicali**", art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "**sottoposti**", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2) e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Per l'imputabilità dell'ente, pertanto, occorre che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che, quindi, derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato agli enti, l'art. 8 del Decreto prevede che gli stessi siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia direttamente imputabile o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato ed a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero (art. 4 D.Lgs. 231/01).

I presupposti sui quali si fonda la responsabilità per reati commessi all'estero sono:

- ✓ il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Società, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001;
- ✓ la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- ✓ la Società può rispondere:
 - nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (laddove la legge prevede che il colpevole/persona fisica sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è formulata anche nei suoi confronti);
 - solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc* (anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001);
 - purchè nei suoi confronti - sussistendo i casi e le condizioni del codice penale - non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all'esito di un procedimento penale.

Il decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di una pluralità di sanzioni amministrative (capo I, sezione II):

- Sanzioni pecuniarie (dettagliatamente specificate nella norma di riferimento);
- Sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

Si precisa che, in osservanza al citato principio di legalità ribadito all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinate disposizioni di legge e, pertanto, oltre alle previsioni del D.Lgs. 231/01, sono inclusi gli altri illeciti previsti dalle fonti primarie che allo stesso decreto fanno

rinvio, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il T.U. 81/2008 (relativo alla sicurezza sul lavoro), la L. 146/06 (in materia di crimini transnazionali) ed il D.Lgs. 152/06 (in ordine alla tutela ambientale).

Le fattispecie di reati suddetti sono riassumibili in via sistematica come in appresso.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.Lgs. 231/01).

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, con Legge 18 marzo 2008, n. 48 è stato introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli:

- 491 bis c.p. Documenti informatici;
- 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici;
- 615 quinque c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 617 quinque c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- 635 quinque c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- 640 quinque c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.).

Sono inoltre considerati i reati di cui:

- all'513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio);
- all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio);
- all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);

- all'art. 517 ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- all'art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
- all'art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- all'art. 514 (frodi contro le industrie nazionali).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c., articolo è soppresso dal 12/01/2006 dalla L del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].****Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 10 di 64

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123].

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati

dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Inserito dalla L. 03 agosto 2009 n. 116 art. 4]

- Art. 377-bis c.p. Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Abbandono, deposito o immissione di rifiuti ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice Ambientale)

- Art. 192. Divieto di abbandono.
 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al

controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

* * *

Come precisato, alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono state individuate successivamente all'entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi mediante l'integrazione dello stesso, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in quest'ultimo, come è avvenuto ad esempio con la L. 146/06 relativa ai delitti transnazionali e con il D.Lgs. 152/06, recante disposizioni in materia ambientale. Pertanto, quando nel presente documento si fa riferimento al D.Lgs. 231/01 si intendono richiamare anche le altre disposizioni che allo stesso fanno rinvio.

È ragionevole ritenere una progressiva e continua estensione dell'ambito applicativo del Decreto.

1.3.2. Il modello organizzativo come esimente della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono che, qualora uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti primarie esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa e, più in generale, sono volti ad orientare le attività dell'ente in modo rispondente ad un parametro di "legalità".

In ordine alla **valutazione di idoneità** occorre rilevare che l'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità dei modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio per cui il giudice si colloca idealmente nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito al fine di verificare la congruenza del Modello adottato: in sostanza, va giudicato *"idoneo a prevenire i reati"* il Modello che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare ragionevolmente il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi, salvo ingerenze fraudolente del reo.

In ipotesi di commissione nella forma del **tentativo** dei reati sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001).

1.4 PROFILO ED ATTIVITA' DI C.I.R.A. S.r.l.

1.4.1 Elementi generali

C.I.R.A. S.r.l. (*Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente*) nasce nel 1998 nell'ambito Valbormidese al fine di provvedere al risanamento idrico dei reflui civili ed industriali (gestisce l'impianto di depurazione centralizzato) dei Comuni consorziati e si evolve nel tempo includendo la partecipazione di molti Comuni convenzionati.

Trattasi di una società a responsabilità limitata, a capitale totalmente pubblico, il cui Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di altri due membri; le specifiche connotazioni della Società sono meglio rappresentate dallo Statuto ed agli atti consequenziali.

La puntuale indicazione dei Comuni interessati non risulta indispensabile ai fini del presente documento, anche in quanto il numero dei partecipi è in evoluzione (attualmente sono una ventina).

La Società ha sede in Dego (SV), Località Piano 6/A; gli ulteriori riferimenti sono: c.f. e n. iscrizione Registro Imprese Savona 92054820094, p. iva 01221980095, e-mail: depuratorecira@libero.it – pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it – Registro Economico Amministrativo n. 128026.

La Società ha per oggetto le attività sommariamente descritte al punto seguente.

1.4.2 Area di attività

C.I.R.A. S.r.l. ha quale oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato (regolato dal D.Lgs. 152/2006 e dalla convenzione) e la realizzazione di opere connesse da effettuarsi nell'ambito della Provincia di Savona denominato ATO ("ambito territoriale ottimale") per conto degli Enti Locali Soci (e comunque per le collettività rappresentate dai soci).

La Società può svolgere anche altre attività purchè accessorie e strumentali a quelle sopraindicate. Le attività esercitate in via secondaria devono avere una contabilità separata ed il conto economico delle stesse potrà influire solo in riduzione della tariffa del servizio.

La Società non può partecipare a procedure di evidenza pubblica, né conseguire affidamenti di servizi da enti non soci o non facenti parte del territorio dell'ATO di riferimento.

Solo in caso di impossibilità di eseguire direttamente alcuni lavori, opere, forniture e servizi, C.I.R.A. S.r.l. può affidarli a terzi nel rispetto delle normative in materia.

La Società può compire tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie ritenute necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinenti, garantendo adeguate informazioni all'utenza sulle attività e sui servizi resi.

In ogni caso ogni ulteriore dettaglio è illustrato nello Statuto.

1.4.3 Struttura societaria ed operativa

Come sopra accennato, C.I.R.A. S.r.l. è attualmente amministrato dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri due membri. La rappresentanza del C.I.R.A. S.r.l. al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per ogni ulteriore specificazione sui poteri si rimanda allo Statuto.

Il Direttore Generale è l'organo a cui compete l'attività di gestione finalizzata all'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento degli scopi del Consorzio; svolge altresì attività tecnico – manageriali, anche a rilevanza esterna, eseguendo le deliberazioni collegiali e promuovendo proposte, nonché sottponendo al Consiglio gli schemi di bilancio.

L'organigramma è alquanto semplificato (anche se in prossima evoluzione) ed è sostanzialmente ripartito in:

- area amministrativa (cui è attribuita direzione generale, contabilità, bilancio, appalti, relazioni con pubblico, ecc. ...);
- area tecnico – operativa in cui sono compresi i dipendenti che si occupano degli interventi riguardanti l'impianto di depurazione, la rete fognaria e l'acquedotto.

1.4.4 L'organizzazione per processi

C.I.R.A. S.r.l. ha assunto la decisione strategica di adottare una gestione aziendale che contempli tutti gli aspetti legati alla qualità dei servizi, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, alla protezione dei dati personali e alla prevenzione dei reati.

La filosofia aziendale ed il sistema di gestione che ne consegue, in un percorso di continuo adattamento, tende al raggiungimento di un livello di compenetrazione “integrale” e cioè relativo a tutte le fasi della vita aziendale.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 15 di 64

Per comprendere l’organizzazione di C.I.R.A. S.r.l. e, in questa fase, analizzare i rischi ed individuare le azioni correttive al fine di implementare il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, è essenziale identificare i processi (o gruppi di processi) che compongono il funzionamento dell’azienda.

Si è proceduto in linea con quanto riportato nelle linee guida più accreditate e con l’approccio più efficace emerso negli anni di applicazione del decreto, che prevede una costruzione del Modello Organizzativo **“per processi”** piuttosto che **“per reato”**.

I destinatari del presente documento, quindi, potranno cogliere più facilmente i contenuti del processo in cui sono coinvolti, evitandogli di disperdere l’attenzione su concetti penalistici e reati poco conosciuti che non troveranno verosimile applicazione alla propria attività. Tale è anche la ragione per cui alcuni dettami giuridici risultano ripetuti nel Modello tanto da renderlo talvolta apparentemente prolioso.

Per effettuare l’analisi del **“rischio reato”** e la successiva realizzazione del presente Modello organizzativo, sono stati individuati i seguenti gruppi di processi, pur non formalmente distinti in unità rigidamente separate all’interno di C.I.R.A. S.r.l.:

- **Contabilità, fisco e finanza**
- **Attività societarie e legali**
- **Gestione delle risorse umane**
- **Logistica, Impianti e Manutenzioni;**
- **Gestione dei documenti e dei dati**

1.5 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

C.I.R.A. S.r.l. ha inteso realizzare un Modello per un efficace raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed al fine si propone di identificare una figura interna denominata **“Referente 231”**, con lo specifico compito di interfacciarsi adeguatamente in futuro con l’Organismo di Vigilanza, istituito per supervisionare sull’applicazione del Modello stesso.

Pertanto, nel documento verranno riportati i contenuti principali, mentre per i dettagli operativi si rimanderà a documenti allegati o comunque già in uso aziendale corrente. Alcune procedure disposte ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono risultare già attive in C.I.R.A. S.r.l. in ragione di varie e diverse esigenze aziendali, ma comunque non costituiscono un’inutile duplicazione in quanto, nella presente sede, sono previste e/o richiamate per le specifiche finalità della citata normativa.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive sommariamente il D.lgs. 231/01, definisce l’architettura generale del Modello, chiarendone i principi, la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento ed individua i poteri ed i doveri dell’Organismo di Vigilanza, adottando un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individua le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi, nonché disciplina le prescrizioni nonchè le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività e che sono poste a presidio della legalità della condotta di C.I.R.A. S.r.l. Come detto, l'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

I sintetici presupposti sono che tutte le attività realizzate dal personale di C.I.R.A. S.r.l. nello svolgimento delle proprie funzioni e mansioni devono essere ispirate:

- alla piena legittimità, sotto l'aspetto formale e sostanziale;
- alla prevenzione di incidenti e danni a cose o persone;
- alla salvaguardia dell'ambiente;
- alla fornitura al cliente/utente di un servizio di elevata qualità;
- alla correttezza contabile e gestionale;
- alla piena collaborazione con le Autorità.

1.5.1 Rispetto della persona e pari opportunità

Nell'ambito dei processi decisionali che influiscono sulle relazioni aziendali, C.I.R.A. S.r.l. non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle convinzioni filosofiche, alle opinioni politiche o alle credenze religiose.

C.I.R.A. S.r.l. assicura il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui la Società si relaziona, oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. Tutte le funzioni societarie-aziendali dotate di poteri e responsabilità previste per garantire tali condizioni sono tenute a mantenere la massima professionalità nell'esecuzione di questi compiti di prioritaria importanza.

Non sono tollerate richieste e minacce che inducano amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la legge, il Modello o il Codice Etico. Amministratori, Dirigenti e Responsabili in genere (tali due ultime figure vengono evocate anche nel seguito in via generale e quindi anche se non fossero attualmente formalizzate nella Società) devono assicurare - nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro - il rispetto delle pari opportunità e garantire l'assenza di discriminazioni sul luogo di lavoro.

Chiunque ritenga di aver subito discriminazioni lo deve comunicare tempestivamente alle figure apicali di riferimento ed all'Organismo di Vigilanza.

1.5.2 Lotta alla corruzione

Nella conduzione delle sue attività C.I.R.A. S.r.l. vieta qualsiasi azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

In ossequio alla normativa vigente la Società emana ed adotta i Piani triennali di Prevenzione della Corruzione.

Corrispondendo ai principi evocati, la Società non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarne vantaggi diretti o indiretti; è invece

consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia, per particolari ricorrenze e di modesto valore, così come disciplinato dal Modello Organizzativo di C.I.R.A. S.r.l.

I regali e vantaggi offerti, ma non accettati, che eccedono il valore modico devono essere segnalati alle figure apicali di riferimento (e al Presidente), le quali ne daranno tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza, a cui qualunque soggetto può rivolgersi anche direttamente.

1.5.3 *Conflitti di interesse*

C.I.R.A. S.r.l. si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interesse. Si ritiene esista una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui uno dei destinatari del presente Modello si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'azienda.

Devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto d’interesse.

Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza. I destinatari del presente modello si astengono, in ogni caso, dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare il conflitto di interessi, fornendo in proposito, ai propri superiori/referenti, ogni informazione richiesta.

1.5.4 *Riservatezza e trasparenza*

Informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie, studi, progetti di lavoro, processi tecnologici, informazioni scritte e/o informatiche e/o verbali acquisiti, che siano trattati, conservati, comunicati e diffusi durante le attività di C.I.R.A. S.r.l. costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale.

Pertanto, i destinatari del presente documento devono essere consapevoli che la gestione non corretta di tali dati può cagionare considerevoli danni alla Società e, nel caso si tratti di dati personali (specie sensibili), alle persone.

Gli eventuali Responsabili di funzione ed i relativi incaricati (ove previsti), gli Amministratori e tutte le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali di cui è titolare C.I.R.A. S.r.l. devono osservare scrupolosamente quanto dettato dalla legislazione in vigore¹ e dalle procedure del Modello organizzativo.

Tutto il Personale e tutti coloro che, a vario titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi di C.I.R.A. S.r.l., devono mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni/mansioni, anche dopo la cessazione del relativo rapporto. La Società si impegna a sanzionare coloro che ricercheranno dati personali attraverso mezzi illegali.

Amministratori, dipendenti e collaboratori non possono utilizzare informazioni aziendali riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività lavorativa.

¹ D.Lgs. 196/03 “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali” e seguenti modifiche e integrazioni.

Le informazioni, acquisite o elaborate nell'esercizio delle proprie funzioni/mansioni appartengono a C.I.R.A. S.r.l. ed il personale è tenuto a:

- provvedere ad applicare tutte le disposizioni impartite per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni relative all'azienda e dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività lavorative;
- evitare di portare all'esterno dell'azienda documenti (cartacei o informatici, originali o in copia) contenenti dati personali o riservati, salvo per provati impegni di lavoro che ne richiedano lo spostamento;
- evitare di registrare, comunicare o diffondere, anche in buona fede, qualsiasi dato personale sensibile² o giudiziario (relativo a propri colleghi o ad altre persone) di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività lavorative, prestando particolare attenzione a notizie sulla vita privata, malattie ed infortuni, opinioni politiche.

Nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, il personale è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica illegali, infetti da *malware*, con contenuti minatori o ingiuriosi, evitando di utilizzare la posta elettronica aziendale per creare o inoltrare consapevolmente messaggi di SPAM³;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi, pornografici o vietati, né tantomeno conservare files di tale specie sui computer o negli spazi informatici aziendali;
- non installare o utilizzare attraverso il sistema informatico aziendale software o contenuti multimediali non forniti dall'azienda e, comunque, non duplicare o immettere nella rete aziendale files che violino i diritti d'autore;
- non partecipare, durante l'orario di lavoro, a discussioni su social network, forum non professionali, chat-line, bacheche elettroniche, anche utilizzando account personali;
- trattare, proteggere e custodire i dati nelle forme e nel termini di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto contenuto nella lettera di incarico e autorizzazione al trattamento, nell'eventuale Documento Programmatico sulla Sicurezza, nelle eventuali procedure e istruzioni operative.

La Società emana ed adotta i Piani triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

1.5.5 Gestione delle risorse umane

Il benessere delle persone coinvolte nelle attività di C.I.R.A. S.r.l. costituisce uno dei valori su cui si fonda la politica societaria e la conseguente definizione degli obiettivi strategici.

L'Amministrazione ed i responsabili (anche di fatto) delle funzioni aziendali devono conformare le proprie condotte a requisiti socialmente corretti verso i lavoratori individuati nel Codice Etico e nel

² Il D.Lgs. 196/03 definisce il "dato sensibile" qualsiasi informazione idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

³ Spam (via e-mail): uno o più messaggi non richiesti, inviati o inoltrati come parte di un più grande insieme di messaggi, tutti aventi contenuto sostanzialmente identico, commerciale o casuale.

Modello Organizzativo di C.I.R.A. S.r.l., nonché ai sensi di quanto previsto dal CCNL in essere e dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

In particolare è vietato il lavoro minorile non conforme alla normativa italiana; sono assolutamente vietati il lavoro obbligato e qualsiasi forma sfruttamento.

Deve essere garantita ai lavoratori di C.I.R.A. S.r.l. la libertà di associazione e di rappresentanza sindacale.

Le funzioni di governo della Società devono orientarsi a valorizzare le capacità di ogni singolo lavoratore; in particolare devono definire l'organizzazione del lavoro e le attribuzioni degli incarichi in modo che il personale non sia adibito a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza, a meno di comprovata incompetenza, negligenza o in presenza di eventi nuovi o imprevisti.

1.5.6 Lealtà e fedeltà - Cura e rispetto dell'azienda

Il personale dipendente di C.I.R.A. S.r.l., se non espressamente autorizzato, non può prestare altre attività lavorative⁴ concorrenziali.

In relazione alle attività societarie/aziendali, il personale non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine della Società.

I destinatari del presente documento devono conformare le proprie attività e l'uso dei beni aziendali secondo criteri di correttezza, economicità ed efficienza. In particolare, ogni dipendente o collaboratore deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati.

Tutto il personale limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni private delle apparecchiature telefoniche (anche in caso di ricezione), informatiche e delle altre attrezzature d'ufficio, evitando di cagionare qualsiasi danno alla Società e applicando le regole contenute nelle eventuali istruzioni operative per il trattamento dei dati personali.

Il personale deve avere la massima cura nell'applicazione delle eventuali procedure e istruzioni operative riguardanti i beni, gli strumenti e l'intero patrimonio aziendale.

Gli immobili, i veicoli e le attrezzature aziendali, i documenti ed i dati afferenti l'attività di C.I.R.A. S.r.l., gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle finalità aziendali.

1.5.7 Coinvolgimento nel modello organizzativo

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di conoscere i contenuti delle leggi e delle norme applicabili, delle procedure e delle istruzioni operative e del Modello Organizzativo nel suo

⁴ A tal proposito si evidenzia che l'art. 2105 c.c. prevede che "il prestatore di lavoro dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio".

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 20 di 64

complesso, almeno per quanto attiene alla propria posizione lavorativa. Al proposito C.I.R.A. S.r.l. deve attivarsi al fine di promuovere le necessaria conoscenza del “Compendio 231”.

I destinatari hanno l’obbligo di astenersi da comportamenti contrari a quanto citato nei punti precedenti e di rivolgersi ad un superiore o all’Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori o di terzi, compresa qualsiasi richiesta di compiere atti od omissioni in violazione al presente Modello Organizzativo.

Nel caso in cui il segnalatore dovesse ritenere che la questione non sia stata adeguatamente affrontata e/o di aver subito delle ritorsioni, lo stesso è tenuto a rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza o alle Autorità competenti.

1.5.8 *Correttezza contabile*

Il funzionamento della Società e la possibilità di governarla in maniera efficiente ed etica dipendono dai dati e dalle informazioni in possesso delle funzioni apicali. L’attendibilità delle informazioni contabili si fonda sulla verità, sull’accuratezza e sulla completezza delle registrazioni operate in contabilità.

Tutto il personale di C.I.R.A. S.r.l. è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.

Nello svolgere qualsiasi attività di natura amministrativa, il personale è tenuto a registrare e a conservare agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire la corretta registrazione contabile, la ricostruzione e la rintracciabilità delle operazioni svolte.

Il personale di C.I.R.A. S.r.l. che venisse a conoscenza di contraffazioni, omissioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti ai superiori e/o all’Organismo di Vigilanza.

1.5.9 *Rispetto per l’ambiente*

Gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori di C.I.R.A. S.r.l., nell’ambito delle proprie funzioni/mansioni:

- devono porre la massima attenzione all’impatto ambientale delle attività che stanno svolgendo ed a rispettare quanto indicato nelle procedure ed istruzioni operative a loro assegnate;
- si astengono da eseguire qualsiasi operazione non autorizzata o illecita di gestione dei rifiuti, di qualsiasi grado di rilevanza, gratuitamente o dietro compenso, anche se ordinato dai propri superiori;
- attuano con la massima tempestività e diligenza quanto necessario per attenuare l’impatto ambientale di incidenti o eventi non previsti occorsi durante il proprio lavoro.

Tutti i lavoratori della Società devono segnalare ai propri superiori e/o all’Autorità di Vigilanza eventuali violazioni in materia di ambiente commesse da Amministratori, Dirigenti, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori, nonché da Fornitori e altri soggetti terzi che possano coinvolgere C.I.R.A. S.r.l.

1.5.10 Prevenzione degli incidenti e sicurezza

C.I.R.A. S.r.l. intende adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita l'integrità fisica ed il benessere dei prestatori di lavoro.

Gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori di C.I.R.A. S.r.l., nell'ambito delle proprie funzioni/mansioni, devono **partecipare** al processo di prevenzione degli incidenti, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi e dei terzi, applicando quotidianamente le procedure e le istruzioni, scritte o verbali, nonché il necessario buon senso, finalizzati alla prevenzione degli infortuni.

I lavoratori partecipano con la massima professionalità alle iniziative di analisi, formazione ed addestramento promosse o organizzate da C.I.R.A. S.r.l. per migliorare la consapevolezza sui rischi e prevenire gli incidenti.

Gli amministratori e le figure apicali preposte devono:

- assicurare la priorità dei principi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro in ogni fase di esercizio delle attività di propria competenza;
- far rispettare le leggi e le norme cogenti in tema di sicurezza e di rispetto ambientale ed in tema di diritti dei lavoratori ricorrendo, in caso di carenze legislative in merito, a procedure e standard basati sulle conoscenze scientifiche e sulle prassi operative di successo riconosciute nel settore di riferimento;
- individuare i fattori di rischio, ed applicare le necessarie misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché fornire ai lavoratori le necessarie informazioni ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- individuare percorsi di ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica, del proprio personale finalizzati al costante accrescimento delle competenze;
- stimolare e controllare l'impegno nel continuo rispetto e miglioramento dei principi stabiliti, incentivando tutti gli attori del processo produttivo (lavoratori, collaboratori, fornitori, clienti, istituzioni) a partecipare regolarmente ai percorsi migliorativi promossi.

Ne consegue che gli amministratori, le funzioni apicali e tutti i lavoratori, nella loro qualità di preposti, devono **vigilare** con estremo senso di responsabilità sulla sicurezza dei propri colleghi e delle persone in generale coinvolte dalle attività di C.I.R.A. S.r.l. Tale adempimento si applica impedendo i comportamenti pericolosi e segnalando ai propri superiori e/o al RSPP ogni elemento utile per la sicurezza e la salute delle persone.

È vietato ad ogni destinatario del presente documento prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; è vietato consumare (e, ovviamente, cedere) a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

1.6 LINEE DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.6.1 Fasi preliminari ed elementi del Modello

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da C.I.R.A. S.r.l. risponde alle seguenti esigenze:

- a) individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevede procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) applica un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

C.I.R.A. S.r.l. è consapevole che l'adozione del Modello organizzativo, astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione dello stesso e da una procedura che ne preveda l'aggiornamento e l'adeguamento.

La costruzione del Modello, così come adottato da C.I.R.A. S.r.l., ha assunto le linee guida generali approvate da Confindustria, nonché recepisce le normative deliberate nel settore (per i dipendenti vige il contratto CCNL dei Servizi di Igiene Ambientale "Federmabiente").

Il presente documento comprende i seguenti macro-elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di *standard* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- organismo di vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dello stesso;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con C.I.R.A. S.r.l.;
- criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello;
- codice etico (o di comportamento).

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati principalmente nei seguenti documenti:

- Principi e regole di riferimento del Modello (presente atto);
- Codice Etico (allegato 1).

Ulteriori allegazioni contribuiscono ad identificare specifici connotati della Società e misure di prevenzione dei reati.

1.6.2 *Definizione degli ambiti aziendali e delle attività interessate a potenziali casistiche di reato*

La prima fase di costruzione del Modello, pertanto, è consistita nel selezionare gli ambiti di attività e funzioni aziendali, ovvero individuare la mappa delle aree e dei processi da considerare a rischio, anche attraverso il confronto con i sistemi di controllo già sussistenti.

Tale attività è stata svolta attraverso l’analisi delle informazioni:

- contenute nella documentazione messa a disposizione dalla Società;
- acquisite attraverso una verifica in campo presso C.I.R.A. S.r.l.

Al proposito è stata redatta una **Mappatura di identificazione e valutazione dei reati ex D.Lgs. 231/01** che rappresenta lo schema di avvio che costituisce un riferimento di sintesi per i destinatari del Modello, funzionale ad un’applicazione corrente, previa integrazione degli adempimenti.

Il profilo di rischio che coinvolge i settori societari **deve essere testato nel tempo** e si ritiene attualmente **possa essere ritenuto “elevato” per quanto attiene ai reati contro la P.A. e “medio” per tutti gli altri reati** (cioè al fine di formare adeguatamente la cultura in materia, anche se in concreto il rischio fosse di bassa caratura).

Nella realtà di C.I.R.A. S.r.l. le **aree di particolare interesse** sono sostanzialmente quelle che si interfacciano con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione, quelle che riguardano gli alvei connessi alla salute ed alla sicurezza di dipendenti e collaboratori, nonché quelle relative al rispetto per le problematiche ambientali; nello specifico i settori “sensibili” sono individuati in ambito di:

- Procedimenti per l’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, agevolazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con i pubblici uffici per la concessione di finanziamenti o contributi;
- Appalti per fornitura di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli incaricati di Pubblici Servizi;
- Rapporti con autorità fiscali e sanitarie;
- Protezione di dati “riservati”;
- Controllo della provenienza e dell’utilizzo interno dei flussi finanziari;
- Formazione del bilancio di esercizio;
- Procedure di funzionamento degli organi sociali;
- Salvaguardia della salute e della sicurezza in sede di erogazione dei servizi da parte dell’organico di C.I.R.A. S.r.l. o di personale esterno;
- Trattamento dei rifiuti e delle emissioni potenzialmente nocive.

All’interno di questa mappatura dei processi, sono stati individuati i soggetti destinatari della normativa, ovvero i soggetti in posizione apicale che assumono decisioni rilevanti o il personale sottostante che si occupa delle varie funzioni aziendali; dopo la disamina di esordio, dovranno essere ulteriormente approfondite le categorie dei soggetti esterni alla Società che possono collaborare o prestare consulenza, per i quali si rimanda anche ad allegazioni e/o a futuri documenti integrativi.

1.6.3 Analisi dei potenziali rischi e predisposizione del Modello

Da quanto rilevato, si deduce che la fase evolutiva è stata costituita dall’analisi degli specifici “rischi reato”: è un procedimento che comprende l’individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio e la

decisione societaria in merito al livello di esposizione ritenuto non tollerabile e che può necessitare di contromisure.

I rischi potenziali di C.I.R.A. S.r.l., in base ai presupposti evidenziati al paragrafo precedente, fanno riferimento a reati di:

- concussione e corruzione: attraverso la promessa di denaro da parte di un amministratore o un dipendente dell'ente in favore di un funzionario della Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, trattamenti di favore;
- truffa aggravata ai danni dello Stato: attraverso la produzione di documentazione falsa al fine di ottenere autorizzazioni e concessioni dalla Pubblica Amministrazione;
- reati riguardanti erogazioni pubbliche: attraverso l'indebita percezione di finanziamenti, contributi, mutui o la modifica della loro destinazione;
- frode informatica: attraverso la modifica dei database della Pubblica Amministrazione per la modifica di dati dell'ente già trasmessi all'Amministrazione;
- reati di criminalità informatica: attraverso accesso abusivo, detenzione o diffusione abusiva di dati informatici o telematici, intercettazioni illecite di comunicazioni, installazione illecita di apparecchiature, danneggiamento dati;
- reati di indebito utilizzo, falsificazione di carte di credito o altri documenti analoghi: tramite l'uso illecito di strumenti di pagamento che abilitano al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti di provenienza illecita;
- trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni: attraverso ogni trattamento criminoso di dati, compreso quello di inosservanza delle norme di sicurezza e protezione;
- reati societari: attraverso false comunicazioni in bilancio, comportamenti illeciti in relazione al diritto societario ed impedimento al controllo;
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati ambientali, previsti (alcuni) da un inserimento normativo, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti.

Conseguentemente sono state redatte le seguenti componenti del "Sistema 231" di C.I.R.A. S.r.l. in parte già precedentemente evocate:

- ❖ "Parte Generale" - contiene le regole, i principi generali del presente Modello, nonché un sistema disciplinare;
- ❖ "Parte Speciale" - analizza le singole fattispecie di reato inerenti ai vari processi societari-aziendali ed esplica le contromisure da applicare, le procedure da seguire e la reportistica da fornire all'Organismo di Vigilanza;

- ❖ il "Codice Etico" - riassume i principi generali, i valori e gli impegni dell'azienda nel rispetto della legislazione applicabile, rivolti anche a tutti i lavoratori ed ai terzi;
- ❖ le "Procedure" - regolano la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo ad essi applicati, tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione; possono essere allegate o contenute nel Modello stesso. Nelle procedure, coerentemente alle esigenze di periodo dell'area interessata, sono previste verifiche e controlli.

In generale, sulle fattispecie illecite disciplinate dal Decreto che possano costituire un pericolo incombente o potenziale nelle diverse attività, la Società si riserva di integrare l'esame già adottato redigendo una griglia più evoluta che individua, per ciascun reato ritenuto di interesse, una mappatura maggiormente articolata dei processi "a rischio", delle aree sensibili a livello del personale coinvolto, dei sistemi di controllo preventivo con specifico riguardo alle misure funzionali a mitigare la possibilità di violazione.

A sintetica integrazione di quanto sopra rilevato e preliminarmente agli approfondimenti rimarcati nella Parte Speciale del Modello, si evidenziano i rilievi che caratterizzano alcune attività sensibili di C.I.R.A. S.r.l. e, per tale ragione, oggetto di puntuale dedizione.

- Il Modello è redatto tenendo in particolare conto le disposizioni di legge emanate successivamente al D.Lgs. 231/2001 ed specificamente il D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede la necessità di dotare l'ente di un modello organizzativo al fine di escluderne il coinvolgimento nell'eventuale reato di omicidio colposo e di lesioni colpose.

Al proposito si rileva che C.I.R.A. S.r.l. ha provveduto all'adozione di un articolato D.V.R. (documento valutazione rischi) allo scopo di precisare tutte le regole e gli elementi utili in materia ed applicabili nella specifica attività lavorativa, conformemente alle disposizioni del T.U. 81/2008 su cui la Società applica specifica cura.

- In ordine alle problematiche ambientali, si rileva che gli adempimenti relativi alle norme sui rifiuti sono gestiti con la massima attenzione. La movimentazione dei *rifiuti* è eseguita ad esito della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione della Liguria n. GE03592; per quanto attiene al trasporto e l'accettazione dei rifiuti viene eseguita la compilazione del Formulario Identificazione Rifiuto, la registrazione nel Registro carico e scarico rifiuti e la compilazione annuale del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD).

Il monitoraggio sulle *emissioni in atmosfera* è condotto con puntualità e massima attenzione; allo stato attuale non sono attive le procedure Via, Vas, Aia, ma - in ogni caso - verrà dedicata la migliore cura al settore, in conformità ai dettami del D.Lgs 152/2006 e norme integrate, nonché si procederà ad adeguamenti qualora l'attività aziendale subisse significative modifiche.

1.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.7.1 Requisiti dell'OdV

Il Modello di C.I.R.A. S.r.l. rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo, in particolare assumendo le condizioni che seguono.

- L'autonomia e l'indipendenza saranno garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente e, suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, prevedendo che non siano attribuiti in capo all'OdV compiti operativi interni rilevanti ai fini del richiamato decreto (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche).
L'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando ed integrando le procedure di controllo.
Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione renderà disponibile una dotazione di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale utilizzerà detta capienza per il soddisfacimento delle esigenze utili allo svolgimento dell'incarico).
- La professionalità sarà assicurata dall'esperienza dal componente dell'Organismo, al quale devono appartenere tecniche e strumenti propri di chi svolge attività di consulenza o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo sarà dotato di
 - Competenze legali: cognizione delle norme penali di riferimento e capacità di valutazione delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili (pur non essendo necessariamente l'OdV un professionista dedicato esclusivamente a materie giuridiche);
 - Competenze nell'organizzazione: predisposizione all'analisi dei processi organizzativi aziendali ed all'allestimento delle procedure, conoscenza dei principi generali in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
 - Competenze "ispettive": idonea predisposizione in tema di controlli interni.
- La continuità d'azione sarà garantita dal rapporto di frequentazione con la Società e di indipendenza da parte dell'Organismo. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV - quali la calendarizzazione, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle funzioni aziendali - è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale disciplinerà il proprio funzionamento in autonomia e, se ritenuto, anche tramite un regolamento interno comunicato alla Società.

1.7.2 *Nomina, durata e missione dell'Organismo*

L'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione. Le attività dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun organo o funzione in quanto gli adempimenti di verifica e controllo sono strettamente funzionali agli obiettivi di efficace attuazione del Modello, ma non possono surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionale da parte della Società.

Qualora C.I.R.A. S.r.l. riterrà necessario il conferimento di un incarico ad un soggetto collegiale, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, previo accertamento del possesso, da parte di tutti, dei requisiti previsti dal presente Modello. In ogni caso la nomina si perfeziona con l'accettazione espressa dell'incarico. L'Organismo, ove collegiale, nominerà il Presidente tra i suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni - salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo - ed i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta impossibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la reintegrazione dell'OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente dell' Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, detto ruolo è assunto dal membro effettivo più anziano del Consiglio di Amministrazione fino alla prima riunione successiva all'OdV.

Le regole indicate valgono, altresì, con il debito adeguamento, qualora Organismo di Vigilanza sia composto da un soggetto unipersonale.

L'Organismo di Vigilanza tramite il controllo sul Modello e sul suo concreto funzionamento mira a consentire che C.I.R.A. S.r.l. possa godere della c.d. esimente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001, senza che l'OdV debba gravarsi di conseguenze pregiudizievoli - salvo condotte dolose - anche ove l'adeguatezza non venga riconosciuta dalle Autorità Giudiziarie competenti: trattasi, infatti, di un'attività di assistenza, impulso e controllo continuativi sulla Società che la stessa riconosce espressamente non preveda la sostituzione di C.I.R.A. S.r.l. nella responsabilità di assumere le iniziative e decisioni necessarie al rispetto del D.Lgs. 231/2001.

1.7.3 Compiti

L'Organismo è deputato all'espletamento dei seguenti compiti:

- a) Verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impeditimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) Verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) Formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione, anche tramite del Presidente, per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno di C.I.R.A. S.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
 - modifiche normative;

- d) Segnalazione al Consiglio di Amministrazione (anche tramite del Presidente) - al fine di assumere gli opportuni provvedimenti - di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) Predisposizione di una relazione informativa periodica, quanto meno su base annuale, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- f) Garantire (con i limiti già individuati) l'osservanza e l'esatta interpretazione delle norme di comportamento contenute del Codice Etico.

1.7.4 I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al management (o ai soggetti direttivi)

L'Organismo relaziona periodicamente sulla sua attività i referenti istituzionali di C.I.R.A. S.r.l.

Le linee di *reporting* da rispettare sono le seguenti:

- a) dovrà riportare su base continuativa al Direttore Generale e/o direttamente al Presidente le conclusioni emerse dall'analisi di particolari situazioni a rischio che richiedono l'intervento per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- b) dovrà riferire su base periodica (con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, anche per tramite del Presidente, sulla effettiva attuazione del Modello ed in particolare:
 - eseguire comunicazioni sul rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, relativamente alle aree di rischio individuate;
 - eseguire comunicazioni su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice deontologico;
- c) dovrà riferire su base periodica (con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, anche tramite del Presidente, sulla parallela attività di monitoraggio in ordine all'attualità della mappatura delle aree a rischio ed eventualmente all'aggiornamento della stessa in relazione a:
 - verificarsi di nuovi eventi,
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda,
 - cambiamenti nell'organizzazione,
 - cambiamenti normativi;
- d) dovrà riferire direttamente al Collegio Sindacale (o al Revisore Unico) riguardo a fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato che dovessero coinvolgere gli amministratori.

L'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività.

1.7.5 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo o del solo Presidente, dei singoli soci, nonché per impulso di ogni soggetto interessato, tutte le informazioni ritenute utili a tali scopi - mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'Organismo di Vigilanza stesso - tra cui a titolo esemplificativo:

- anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei lavoratori);
- richieste di assistenza legale inoltrate da soci, amministratori, dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- inchieste o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione (a tutti i livelli) del Modello, con evidenza – nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- (a richiesta dell'OdV) copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (o del Revisore Unico);
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- elenco delle erogazioni pubbliche ricevute o richieste;
- eventuali significative modifiche al Documento per la valutazione dei rischi e descrizione delle metodologie intraprese dal RSPP per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi in ambito di sicurezza;
- sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale dipendente.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti, sia dai soci, sia dai terzi, attinente alla commissione dai reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con il Modello.

L'Organismo di Vigilanza si impegnerà a compiere ogni sforzo affinchè i soggetti che forniscono segnalazioni non siano sottoposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia

tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'Organismo di Vigilanza e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni e/o esterni alla Società), non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

1.7.6 *Le verifiche periodiche dell'Organismo*

Al fine di controllare la reale efficacia del Modello, l'Organismo è tenuto ad effettuare le seguenti verifiche periodiche:

- sugli atti societari, sui contratti di maggiore rilievo conclusi da C.I.R.A. S.r.l., sulle procedure adottate per i rischi in aree mappate al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme e prescrizioni contenute nel Modello e nel codice etico;
- accertamenti a campione del funzionamento del Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività ricomprese nelle aree a rischio di reato ex D.Lgs. 231/01.

1.8 SISTEMA DISCIPLINARE

1.8.1 *Funzione del sistema disciplinare*

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Pur non costituendo un'esigenza corrente in C.I.R.A. S.r.l., si rileva che qualora il personale dipendente svolga le proprie funzioni presso altri enti che dovessero essere affiliati o altre società esterne a C.I.R.A. S.r.l., in base a quanto previsto dai documenti che ne regolano il distacco, tali dipendenti sono soggetti – nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative – alle direttive impartite dai responsabili di C.I.R.A. S.r.l. e, quindi, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento previsti dal presente Modello, nonché dei documenti costitutivi ed allegati.

1.8.2 *Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)*

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione di singole regole comportamentali dedotte dal Modello organizzativo, sono definiti come illeciti disciplinari.

I comportamenti illeciti vengono disciplinati dai sistemi sanzionatori previsti dal CCNL del settore (nell'ambito di interesse è adottato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi di Igiene Ambientale "Federambiente") e nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Qualora presso C.I.R.A. S.r.l. svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società (anche affiliata) che ivi siano distaccati – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico della Società.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza, imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione ad eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni irrogabili e compatibili con quelle previste dal CCNL applicato in azienda sono:

- incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE VERBALE il lavoratore che
 - trasgredisce sporadicamente e in modo lieve le procedure del Modello;
- incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che
 - trasgredisce in maniera continua e in modo grave le procedure del Modello;
- incorre nel provvedimento di una MULTA fino a tre ore di normale retribuzione, il lavoratore che
 - continua a trasgredire alle procedure nonostante l'emissione di ammonizioni;
 - trasgredisce le procedure in maniera tanto grave da rendere inadeguati i richiami scritti o verbali;
- incorre nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni il lavoratore che
 - trasgredisce le procedure adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario a quanto richiesto dal modello organizzativo, in maniera ripetuta o molto grave;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che:
 - ha subito tutti i precedenti provvedimenti senza conseguire un miglioramento nel comportamento e nell'osservanza delle procedure;

- ha adottato nello svolgimento delle attività in aree a rischio un comportamento in netto contrasto con le prescrizioni del modello, inducendo la Società ad applicare le misure punitive drastiche previste dal CCNL per simili situazioni;
- ha adottato un atteggiamento inequivocabile diretto a commettere un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, inducendo la Società ad effettuare il licenziamento senza preavviso.

E' fatta salva la facoltà per C.I.R.A. S.r.l. di agire per il risarcimento.

E' evidente che nel criterio di valutazione del comportamento del soggetto destinatario del sistema disciplinare si terrà conto di un insieme di fattori legati all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imperizia, all'esistenza o meno di precedenti disciplinari, alla mansione del lavoratore o alla tipologia dei rapporti con i terzi consulenti o collaboratori. Questi elementi saranno comunque anche il fondamento per l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento danni derivanti dalla violazione del Modello.

1.8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Coloro che dovessero occupare il ruolo di dirigenti di C.I.R.A. S.r.l. hanno l'obbligo, nello svolgimento della propria attività, sia di rispettare, sia di fare rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Al fine di regolamentare le conseguenze di comportamenti illeciti - sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza - viene applicata una sanzione che può andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso, sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

1.9.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale (o il Revisore Unico) e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informatica dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

1.8.5 Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale (o il Revisore Unico) e il Consiglio di Amministrazione, salvo specifiche ragioni di riservatezza imposte dalla normativa in materia penale.

I soggetti destinatari dell'informatica dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

1.8.6 Regolamento disciplinare in merito alla salute e sicurezza sul lavoro

Salvo l'applicazione di uno specifico regolamento separato (che attualmente non pare necessario alle esigenze di C.I.R.A. S.r.l.), in ossequio alle linee guida di Confindustria e di altre associazioni del settore che ritengono opportuno che vengano inseriti nel sistema disciplinare del Modello i principali doveri dei lavoratori (mutuandoli dalle previsioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si precisa che:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
 - ✓ osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - ✓ devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - ✓ devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - ✓ segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nonché dandone notizia ai rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - ✓ non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - ✓ non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - ✓ si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - ✓ contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Cap. 2 – PARTE SPECIALE

2.0 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

Nonostante molteplici elementi siano già stati individuati e descritti nel precedente cap. 1, per le ragioni espresse nel seguito, la Parte Speciale del presente Modello precisa alcune prescrizioni e rilievi, proponendosi di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, i processi e le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di C.I.R.A. S.r.l., delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati;
- istituire (o sensibilizzare l'applicazione di) un sistema di verifica e controllo affinché il Datore di lavoro e/o il delegato alle funzioni anti infortunistiche vigili ed espleti correttamente i compiti trasferitigli ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un *insieme strutturato di "regole"* che possa difficilmente essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del D.Lgs. 231/01).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire "per processi" i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di C.I.R.A. S.r.l., anche allo scopo di valutare se sia ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non immediatamente rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza "sopravvenuta" (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati) ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

I successivi paragrafi riportano l'analisi dei processi aziendali che i Destinatari del presente Modello Organizzativo devono consultare, a seconda delle attività in cui sono coinvolti, per conoscere i possibili reati e le regole da seguire per la prevenzione degli stessi e l'eventuale esimente dall'applicazione delle conseguenze pregiudizievoli di cui al D.Lgs. 231/01.

Le misure di prevenzione e controllo indicate per ogni processo devono essere conosciute e applicate nello svolgimento delle proprie funzioni/mansioni da tutti i destinatari del presente documento, insieme a tutti i principi ed a tutte le regole indicate nel Codice Etico di C.I.R.A. S.r.l. e nella precedente Parte Generale del Modello Organizzativo.

Si evidenzia fin d'ora che alcuni reati la cui rilevanza attiene a molteplici aree sensibili saranno normativamente dettagliati a titolo esemplificativo nell'ambito del seguente paragrafo 2.1.2 (contabilità,

fisco e finanza) quale strumento divulgativo di guida, mentre saranno solo richiamati con riguardo ad altre attività.

2.1 CONTABILITÀ, FISCO E FINANZA

2.1.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Questo gruppo di processi comprende tutte le attività afferenti la gestione del patrimonio aziendale.

La gestione economica e finanziaria della Società coinvolge:

Presidente, Direttore Gen., Ammin. Delegato (ove costituito), Personale Amministrativo	Operazioni di tesoreria, finanza e contabilità, compresa la predisposizione del bilancio e l'adempimento degli obblighi fiscali.
Consiglio di Amministrazione	Approvazione del bilancio.
Collegio Sindacale (o Revisore Unico)	Controllo sulla correttezza delle scritture contabili.

Le attività vengono svolte applicando la normativa corrente in materia; si annoverano, tra le principali norme, il Codice Penale, il Codice Civile in materia societaria e di bilancio, il Testo Unico Finanziario.

Lo *Statuto aziendale* regola i passaggi istituzionali, i poteri e le responsabilità legati alla formazione, al controllo e all'approvazione del Bilancio economico e patrimoniale.

Il corpo normativo risulta in continua evoluzione ed i soggetti sopra individuati, supportati eventualmente da qualificati professionisti esterni, sono deputati a mantenere aggiornato il bagaglio di conoscenza in materia ed applicare le novità legislative alle attività comprese nei processi di propria competenza.

Nel presente processo sono state individuate le seguenti potenziali *attività sensibili*:

- pianificazione e predisposizione del fabbisogno finanziario;
- controllo di gestione e contabilità;
- gestione fiscale;
- gestione della cassa e della tesoreria;
- gestione dei finanziamenti straordinari;
- gestione degli investimenti;
- gestione delle ispezioni da parte di Enti di controllo (Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, ecc...);
- gestione del patrimonio aziendale.

2.1.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

I seguenti reati possono essere commessi per la costituzione di disponibilità finanziarie (sia in Italia che all'estero) destinate a "ricompensare" componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un vantaggio per la società.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. ometta di impiegare del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter).

Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di C.I.R.A. S.r.l. contributi, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. predispone o utilizza dichiarazioni non veritiera, ovvero omette informazioni dovute.

Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1)

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura alla Società un ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato.

Si tratta di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (CP art. 640 – bis) allorquando il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. rappresenta la realtà, tramite artifizi o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all'Azienda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Corruzione.

Elemento costitutivo del reato di "corruzione", oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal personale o da un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel momento di un'ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in particolare:

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, un atto del suo ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze aggravanti); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura le volte in cui, in presenza di un comportamento del Personale o di un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio;

- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri.

Concussione (CP art. 317).

Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul personale o sul rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., con la finalità di condizionarne il comportamento. Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda.

Delitti di criminalità organizzata.

Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il personale o un Rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. si associa con almeno altre due persone allo scopo di commettere più delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro.

Ricettazione (CP art. 648).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., allo scopo di procurare un vantaggio all’Azienda, acquisti, riceva, venga od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (CP art. 648 – bis).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. sostituisca o trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa allo scopo di procurare un vantaggio all’Azienda.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un vantaggio all’Azienda.

2.1.3 Misure di prevenzione e controllo

Nel prosieguo sono descritte le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga.

In occasione dell’instaurarsi di **rapporti finanziari con soggetti terzi** gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di C.I.R.A. S.r.l.:

- si devono ispirare a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dei partners finanziari, prestando particolare attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali l’azienda ha o ha intenzione di intrattenere rapporti di natura finanziaria o societaria e che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

- devono conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a) ferme le competenze ed i poteri del Presidente, ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di C.I.R.A. S.r.l. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per quanto attiene ai dipendenti ed agli organi sociali oppure con clausola inserita nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi devono essere registrate e precedute da un'adeguata attività di verifica volta a valutare il rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti, ove ciò sia possibile;
- scopo e natura dell'operazione;
- valore dell'operazione;

c) gli incassi ed i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, aumenti di capitale, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario (modalità separate sono previste per i pagamenti di modeste forniture, come descritto nei seguenti punti);

d) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;

e) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

f) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero (in concreto l'utilizzo attuale è sporadico ed adottato per somme assai contenute) e per un importo unitario inferiore ad 1.000 euro; devono inoltre essere adeguatamente documentati e nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su operazioni connesse all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Il Personale che abbia motivo di sospettare che un'operazione, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni e mansioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (**reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni**)

o utilità di provenienza illecita), deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di Vigilanza.

Il segnalante deve:

- inviare la segnalazione all’attenzione esclusiva dell’Organismo di Vigilanza;
- mantenere assoluto riserbo sulle informazioni trasmesse.

La determinazione dell’esistenza e del grado del sospetto nell’operazione è rimessa alla valutazione del personale. Le seguenti indicazioni possono agevolare la formulazione e la segnalazione del motivo del sospetto:

- incoerenza dell’operazione con il profilo economico del cliente;
- anomalie del profilo soggettivo dell’operazione in considerazione, ad esempio, della natura e/o del tipo di attività;
- mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi;
- anomalie connesse a possibili intenti dissimulatori o l’utilizzo di indicazioni palesemente inesatte o incomplete.

L’Organismo di Vigilanza che riceva una segnalazione di operazione sospetta deve effettuare una valutazione globale dell’operazione tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi disponibili al fine di verificare l’opportunità di effettuare le segnalazioni previste dalla legge.

La valutazione deve prendere in considerazione le seguenti informazioni:

- la descrizione dell’operazione sospetta;
- una sintesi significativa delle ragioni che hanno indotto il personale ad effettuare la segnalazione;
- il nominativo degli eventuali altri soggetti coinvolti;
- i rapporti con terzi;
- la descrizione della genesi della segnalazione.

In particolare, l’OdV deve considerare se la segnalazione origina da:

- rilevazione di anomalie dei dati nella consultazione del sistema informatico;
- audit, controlli e monitoraggi;
- richieste da parte dell’autorità giudiziaria;
- liste e banche dati per il contrasto alla criminalità organizzata e terrorismo;
- collegamento con segnalazioni precedenti.

Tutte le **operazioni di finanza straordinaria** devono essere gestite esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione o, a seconda degli importi, secondo le deleghe riportate nello **Statuto** e nelle Procure tempo per tempo in vigore.

In relazione alle operazioni che incidono sul patrimonio della società è responsabilità del Presidente (e/o dell’eventuale Amministratore Delegato) e del Direttore Generale comunicare tempestivamente all’OdV l’effettuazione di operazioni che incidono in misura assai rilevante sulle poste patrimoniali della Società.

In riferimento alle operazioni di **acquisto e cessione di partecipazioni societarie**, il Consiglio di Amministrazione deve :

- effettuare le valutazioni di carattere strategico/gestionale ed economico;
- deliberare in merito all'acquisto o alla vendita delle partecipazioni societarie.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata all'OdV a cura del Presidente e/o di un Amministratore Delegato.

2.1.4 *Reportistica per l'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle "attività sensibili" del comparto in oggetto diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e alle procedure richiamate.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante così come previsto nella precedente Parte Generale.

Il Presidente e/o persona dal medesimo incaricata deve comunicare, *semestralmente*, quanto segue:

- l'elenco delle eventuali anomalie ed ammarchi di cassa riscontrati durante le verifiche da chiunque effettuate;
- l'elenco dell'esito delle verifiche/ispezioni effettuate da componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- elenco dei contenziosi in essere con componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- l'elenco delle richieste di finanziamento presentate e dei relativi finanziamenti ottenuti;
- il ricevimento della formale notifica della concessione dell'erogazione Pubblica;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione con cui vengono approvate le operazioni di finanza straordinaria;
- la nomina dei Responsabili Interni per operazioni ritenute a rischio.

2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE E LEGALI

2.2.1 *Descrizione del processo e delle attività sensibili*

In tale area vengono analizzati i processi comprendenti le seguenti attività sensibili:

- Redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione annessa;
- Comunicazioni sociali penalmente rilevanti;
- Supporto alle attività di controllo svolte da soggetti, enti o organismi esterni;
- Attività riguardanti capitale sociale, fusione, scissione e finanza straordinaria in generale;
- Gestione delle informazioni strategiche;
- Gestione dei contenziosi e delle transazioni;
- Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Le attività coinvolgono:

Presidente CdA

Tutte le attività in materia ed in particolare le spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Consiglio di Amministrazione	Approvazione del bilancio e destinazione utili. Operazioni societarie.
Collegio Sindacale (o Revisore Unico)	Controllo della correttezza delle scritture contabili.

Le attività vengono svolte applicando le normative in materia che prevedono, tra le principali, il Codice Penale (nelle porzioni descritte nel seguito), Codice Civile in materia societaria e di bilancio, il Testo Unico Finanziario.

2.2.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

L'area di rischio è relativa ai reati societari compiuti nell'interesse dell'azienda da soggetti specificamente individuati dalla norma, quali amministratori, o liquidatori (o persone sottoposte alla loro vigilanza) che potrebbero provocare una perdita o presentare fittiziamente un Bilancio negativo a fini illeciti.

Azioni illecite possono essere nascoste anche nelle decisioni afferenti la conduzione di pratiche legali e transazioni extragiudiziali, che possono favorire la controparte a danno della società oppure di un terzo.

Inoltre, potenzialmente il comportamento non legislativamente conforme potrebbe essere attuato nei confronti di Giudici o membri di Collegi Arbitrali competenti a giudicare sul contenzioso o sull'arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari ed i periti d'ufficio) e/o di componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziarie e/o stragiudiziarie favorevoli.

Infine, possono essere coinvolti altri soggetti (principalmente le posizioni "apicali") con riguardo all'eventuale sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per la promozione dell'immagine della Società, tipico strumento utilizzato per la distrazione di capitali, l'evasione fiscale, il riciclaggio e come mezzo per occultare corruzione e pagamenti indebiti.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter); Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis); Corruzione (CP artt. 318 c.p., 319, 319bis, 320, 322); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (CP art. 322 bis); Concussione (CP art. 317); Delitti di criminalità organizzata (CP art. 416); Scambio elettorale politico-mafioso (CP art. 416-ter); Ricettazione (CP art. 648); Riciclaggio (CP art. 648 bis). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648ter).

Con riguardo ai reati che precedono si rinvia alla trattazione ed ai precetti già indicati al precedente punto 2.1.2.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (C.C. art. 2621 e 2622)

Il reato si consuma allorquando in C.I.R.A. S.r.l. gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Risulta un'aggravante se i fatti cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Occorre un ulteriore rilievo con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. Al di là del fatto che si tratta di "reati propri", ovvero commettibili da determinate categorie di persone, e pur essendo peraltro evidente che questi reati potrebbero essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità (che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio e la Relazione sulla Gestione), i Sindaci, i Liquidatori, dai Direttori Generali ed i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, va sottolineato che è possibile che tali reati possano essere posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà darsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (Amministratori ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili ma, altresì, il reato non sarà configurabile trattandosi, come detto, di reato "proprio".

Impedito controllo (CC art. 2625)

La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della Società. Il reato, di natura dolosa, consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Il fatto deve essere realizzato nell'interesse della Società.

Indebita restituzione dei conferimenti (CC art. 2626) e illegale ripartizione degli utili e delle riserve (CC art. 2627)

I citati reati riguardano la tutela della integrità del capitale sociale del patrimonio sociale di C.I.R.A. S.r.l. Il primo si compie allorché gli amministratori, in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La seconda norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (CC art. 2628).

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (CC art. 2629)

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato – perseguitibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (CC art. 2632)

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Illecita influenza sull'assemblea (CC art. 2636)

La «condotta tipica» prevede che il reato si integri nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

Nelle **attività istituzionali**, intrattenute generalmente dalle funzioni “apicali” della Società, occorre evitare esporsi al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta, come detto, di reati che possono essere compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dipendenti e collaboratori di C.I.R.A. S.r.l. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, o incarichi, entrano in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

Nell’ambito delle attività svolte da C.I.R.A. S.r.l. i processi sensibili che trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che, quindi, risultano attinenti ai reati contro la P.A. sono individuati, a titolo esemplificativo, nei seguenti:

- gestione dei rapporti con amministrazioni pubbliche territoriali e con i Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'INAIL, ecc.);
- acquisizione dei contributi per investimenti, attività formative e gestione delle relative pratiche;
- predisposizione ed invio dati in base a obblighi informativi ad Autorità di vigilanza e Pubblica Amministrazione;
- gestione delle richieste di ottenimento di autorizzazioni pubbliche, concessioni e licenze;
- rapporti di fornitura con la P.A.;
- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione;
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- gestione degli approvvigionamenti.

Tali attività devono risultare adeguatamente formalizzate ed aggiornate, nonchè dovranno essere periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza.

2.2.3 *Misure di prevenzione e controllo*

Nel seguito sono descritte le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga.

Si prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’**informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria** della Società, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne (in particolare riguardanti il settore amministrativo e contabile di C.I.R.A. S.r.l.) in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo. Quindi, è vietata la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti

alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere; è vietata anche l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondono, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale.

c) Assicurare il regolare funzionamento di C.I.R.A. S.r.l. e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscono o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione e/o del Collegio Sindacale; porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

d) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate, anche in sede di ispezione. In ordine a tale punto, è fatto divieto di omettere o di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività nei confronti delle Autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Oltre alle precedenti regole, devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte.

Le comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in modo tale che ciascuna funzione interna provveda a trasmettere i dati necessari in modo chiaro e completo assicurando il corretto rispetto della tempistica imposta dalla legge per i documenti. Considerato il numero relativamente ridotto di soci e di amministratori si ritiene questa specifica attività limitata.

Nella ***gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società***, oltre alle linee guida ed ai principi fondamentali indicati nel proprio Codice Etico, C.I.R.A. S.r.l. adotta consolidati metodi di gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un eventuale Referente a cui

compete dare attuazione alle disposizioni sulla comunicazione e gestione di dati e notizie. Diversamente provvede il Presidente.

Le operazioni di restituzione dei conferimenti, ripartizione degli utili e delle riserve sono esplicitamente escluse dai poteri conferiti al Presidente e ai singoli Amministratori, con conseguente esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Amministratore dovrà dare notizia per iscritto agli altri Amministratori, all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale (o equipollente) di ogni interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione della Società se l'*interesse può potenzialmente risultare in conflitto* con la stessa.

L'*Assemblea dei Soci* deve essere convocata e gestita nel rispetto della legge e dello Statuto della Società, nonché dei principi di seguito riportati:

- regolarità delle convocazioni e previsione del preventivo deposito, oltre ai casi già previsti dalla legge, di ogni documento necessario alla deliberazione da parte dei Soci;
- la maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto personale (proprio o di terzi).

Le attività relative ai *procedimenti giudiziari o arbitrali* con la Pubblica Amministrazione o con soggetti terzi privati, nonché le *operazioni di transazione* si devono svolgere nel rispetto di quanto segue:

- il Presidente, in qualità di legale rappresentante, può intraprendere procedimenti giudiziari o arbitrali e può trattare direttamente o delegare accordi transattivi;
- il Presidente o gli Amministratori Delegati redigeranno un *report di rendicontazione dei procedimenti*, contenente i rapporti intrattenuti, nonché lo stato dell'attività svolta e delle trattative, da inviare all'Organismo di Vigilanza;
- all'insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente o gli Amministratori Delegati informeranno tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni possono effettuate solo dal Presidente o da un Amministratore Delegato.

2.2.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente e/o un Amministratore Delegato devono trasmettere all'OdV la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni di convenienza per la Società nell'ipotesi di operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse proprio o per conto di terzi.

Inoltre, anche per quanto rilevato al punto che precede, il Presidente e/o un Amministratore Delegato devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

semestralmente

- *report di "rendicontazione dei procedimenti"*, contenente i rapporti intrattenuti, nonché lo stato dei contenziosi in corso e conclusi, con il rapporto delle trattative per le eventuali transazioni;
- *report circa la "mutazione della ragione sociale e delle quote societarie"*;

annualmente

- report di rendicontazione delle spese di “rappresentanza sostenute e sponsorizzazioni”; tale report dovrà specificare l’evidenza documentale relativa alle spese affrontate

Il Presidente, o persona dal medesimo incaricata, in caso di *ispezione* o riceva *richieste di informazioni* da parte di una Pubblica Autorità oppure da parte dei Soci e/o dei Sindaci deve trasmettere all’OdV un report contenente l’oggetto, la data e l’esito del controllo. Qualsiasi operatore della Società che, nell’esercizio delle sue funzioni /mansioni, sia destinatario di ispezioni o richieste di una Pubblica Autorità dovrà trasmettere un equivalente report al Presidente.

2.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA

2.3.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Fanno parte del processo di gestione delle risorse umane le seguenti attività sensibili dal punto di vista del D.Lgs. 231/01:

- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Selezione ed acquisizione di nuovo personale;
- Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari ed eventuale sistema premiante;
- Gestione delle qualifiche e delle competenze del personale;
- Gestione delle paghe e dei contributi.

Le attività di gestione delle risorse umane coinvolgono:

Presidente	Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08
Dir. Gen., Amministratore Delegato (ove costituito)	Delegato dal Datore di Lavoro per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In luogo del Presidente, si può occupare altresì di: Selezione ed acquisizione di nuovo personale; Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari e sistema premiante; <u>Qualifica, informazione, formazione e addestramento del personale.</u>
RSPP Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile esterno copre l’incarico previsto dal D.Lgs. 81/08, insieme alle altre funzioni dell’organigramma della sicurezza riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore.

Le attività vengono svolte applicando le normative di riferimento in materia che prevedono, tra le principali, le norme in materia di lavoro e previdenziale, lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutta la normativa a corredo, la disciplina sul Trattamento dei dati personali.

Il processo organizzativo è descritto nella procedura di gestione delle risorse umane contenuto, in ordine alla sicurezza, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

2.3.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Per quanto riguarda i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, essi sono richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D.Lgs. 231/2001 prevede la citata normativa di cui all'art. 25 septies che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. L'evenienza comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Occorre segnalare l'orientamento dottrinale che individua all'interno della condotta i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti e/o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell'alveo degli infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma raramente generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi assolutamente eccezionali.

In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi - ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico - e il Modello Organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. Come in precedenza segnalato, i reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e la funzione di esimente del Modello, pertanto, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte ad indurre i Destinatari a porre in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La possibilità che questi reati possano trovare applicazione nelle attività di B.U.T. S.c.r.l. per apportare un vantaggio alla società stessa è praticamente nulla. Alcuni reati sono stati, in altre realtà, compiuti o favoriti come materia di scambio (si veda la parte relativa alle attività istituzionali e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione); nel caso della riduzione in schiavitù, la corretta applicazione delle norme e i controlli in materia di lavoro ne garantiscono in ogni caso la prevenzione.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter); Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis); Corruzione (CP artt. 318 c.p., 319, 319bis, 320, 322); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (CP art. 322 bis); Concussione (CP art. 317); Delitti di criminalità organizzata (CP art. 416); Scambio elettorale politico-mafioso (CP art. 416-ter); Ricettazione (CP art. 648); Riciclaggio (CP art. 648 bis). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648ter).

Con riguardo ai reati che precedono si rinvia alla trattazione ed ai precetti già indicati al precedente punto 2.1.2.

2.3.3 Misure di prevenzione e controllo

(A) Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro**) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un Codice Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Pertanto, questa norma comporta che alcune aree debbano essere considerate "a rischio" per espressa volontà del legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

Nell'ambito delle attività svolte da C.I.R.A. S.r.l. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- gestione operativa delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo;
- tutte le attività individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008 (DVR) che deve intendersi espressamente riportato e facente parte del Modello organizzativo;
- attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D. del Lgs 81/2008;
- adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle altre normative vigenti in materia oppure da atti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento per i lavoratori;
- gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, nonché di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.

Le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Tali attività devono risultare **adeguatamente formalizzate** dalla Società e dovranno essere periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro indicate nella presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall'articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81) devono riferirsi alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, l'Azienda non ritiene opportuno riportare il

contenuto della menzionata documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del Modello Organizzativo);

- documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc.;
- verbali delle attività di sorveglianza sanitaria, di primo soccorso medico, di formazione ed informazione dei lavoratori, che devono essere tutte regolarmente formalizzate.

Inoltre, la Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti e secondo le singole procedure previste.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, C.I.R.A. S.r.l. si è strutturata in modo tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le figure indicate nel seguito sono espressamente individuate nell'organigramma che si allega al presente atto (onde poterlo aggiornare senza intervenire direttamente sul corpo del Modello).

Il **Datore di Lavoro**, identificato nel Presidente, ha provveduto e provvede alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.

È nominato il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche (attualmente è investito dell'incarico il Direttore Generale in quanto in possesso dei requisiti, ma tale condizione non costituisce una regola aziendale).

Inoltre, è stato nominato un **Medico Competente** per l'assolvimento degli obblighi di legge.

Il Datore di Lavoro può provvedere a conferire deleghe per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L'atto contenente la delega prevede il conferimento di uno specifico obbligo di aggiornamento e di verifica da parte del delegato e di eventuali subdelegati del puntuale e sistematico rispetto della normativa tutta in materia di sicurezza sul lavoro .

Per ciascuno di questi soggetti è accertato il possesso dei necessari requisiti e specifiche competenze. Si è altresì proceduto e si procede alla loro formazione, così come previsto dalla normativa vigente e dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

I **principi di comportamento**, quali misure di prevenzione e controllo, si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. È previsto quindi l'espresso divieto (per qualsiasi operatore di C.I.R.A. S.r.l.) di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- b) realizzare comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;

- e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza** - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico anche dei **lavoratori** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le defezioni dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali defezioni o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il RSPP e il Direttore Generale (o l'Amministratore Delegato ove sia formalmente prevista una delega all'uopo), *annualmente*, devono elaborare un programma di informazione, formazione ed addestramento di tutto il personale, rivolto in particolare ai neo-assunti, al personale oggetto di cambio di mansione ed al Personale interessato da evoluzioni normative, organizzative e/o tecnologiche.

Il Datore di Lavoro o il Delegato, avvalendosi della collaborazione del RSPP e di tutti i Preposti aziendali, *ogni anno*, dovranno garantire l'effettuazione di controlli in merito:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione del Personale;
- al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del Personale, nonché delle misure di prevenzione e protezione;
- all'efficacia di suddette misure;
- alla corretta acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

(B) In materia di gestione delle **paghe e dei contributi previdenziali**, l'adempimento degli obblighi deve avvenire in C.I.R.A. S.r.l. nel rispetto di quanto segue.

La presentazione di dati, informazioni e documenti può avvenire solo previa verifica di correttezza e di conformità.

All'insorgere di eventuali o potenziali criticità qualora le attività siano gestite dalla funzione Contabilità e Cassa o Amministrazione, le stesse informeranno, tempestivamente, l'Organismo di Vigilanza, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale.

L'attività di **selezione e acquisizione di nuovo personale**, indipendentemente dalla forma contrattuale e della durata, si deve svolgere nel rispetto delle leggi, nonché del CCNL applicato e degli eventuali accordi con le OOSS.

Copia delle comunicazioni in materia dovrà essere archiviata per essere esibita su richiesta dell’Organismo di Vigilanza.

Il processo di **gestione della carriera del lavoratore**, comprendente l’eventuale sistema premiante, i passaggi di livello, la gestione di salari e benefit, le contestazioni e i provvedimenti disciplinari, pur fondandosi spesso su una parte di discrezionalità valutativa, non deve costituire negazione dell’oggettività dei fatti e, sia in fase di fissazione degli obiettivi, sia di valutazione dei risultati, deve rispondere a canoni di effettività e coerenza.

Tali attività devono rispettare le norme comprese nello Statuto dei Lavoratori, nel CCNL applicato, nel Codice Etico aziendale, nel presente Modello, nel regolamento Disciplinare.

All’insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente (o un Amministratore Delegato) informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza.

2.3.4 Reportistica per l’Organismo di Vigilanza

Il Presidente, in qualità di datore di lavoro, o un Amministratore Delegato qualora formalmente dotato dei poteri (tale figura deve ritenersi richiamata anche con riguardo ai successivi adempimenti), deve comunicare all’OdV **annualmente** copia del verbale della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

Dopo la fase di avvio che consentirà l’assimilazione dei principi e delle procedure essenziali del “Sistema 231” potrà essere previsto l’invio all’OdV (onde agevolarne le operazione di controllo) di:

- report riepilogativo avente ad oggetto l’esito degli accertamenti sulla salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori effettuati nel periodo (idoneità al lavoro);
- elenco ed esiti delle attività di formazione, informazione ed addestramento realizzate e/o programmate;
- l’elenco delle visite ispettive, effettuate da soggetti esterni, in corso o concluse, e loro esito.

Salvo situazioni che siano ritenute di particolare urgenza, il Presidente e/o l’Amministratore Delegato all’uopo e/o un soggetto dai medesimi incaricati deve comunicare all’OdV **semestralmente**:

- l’elenco degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali verificatisi nel periodo di riferimento;
- l’ elenco delle visite ispettive in corso o concluse, con il loro esito e le eventuali irregolarità di rilievo riscontrate;

2.4 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI

2.4.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Nel gruppo di processi vengono considerate le attività di gestione operativa e amministrativa di veicoli, mezzi, contenitori, attrezzature, prodotti, dispositivi e impianti. Come si vedrà è compresa la fase degli approvvigionamenti.

C.I.R.A. S.r.l. si dedica al mantenimento in efficienza e in sicurezza ed alla continua disponibilità delle risorse mobili aziendali, siano impianti, mezzi o attrezzature.

Le attività di controllo, manutenzione programmata, rifornimento e riparazione vengono affidate a personale specifico.

In particolare sono incluse quelle attività di manutenzione (preventiva e correttiva) finalizzate a garantire l'efficienza e la continua disponibilità delle risorse tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, un minore impatto ambientale e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Le attività in oggetto coinvolgono (sono incluse anche figure non formalmente designate ma che potranno detenere un ruolo):

Presidente e Amministratori	Presidente quale Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e detentore del potere di decisione e di spesa per investimenti. Tutti con responsabilità di controllo.
Responsabile Mezzi ed Attrezzature (ove formalmente insediato)	Coordina le attività di controllo, manutenzione programmata e riparazione delle risorse dei mezzi e attrezzature, effettuate internamente o esternamente.
Responsabile Acquisti e Magazzino (ove formalmente insediato)	Responsabile della selezione dei fornitori di servizi e materiali necessari per le attività di gestione di logistica, mezzi e magazzino, nonché delle attività di gestione di contratti e/o ordini di acquisto
RSPP Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile esterno copre l'incarico previsto dal D.Lgs. 81/08.

2.4.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

I reati potenziali attinenti al processo in esame possono riguardare sostanzialmente diversi gruppi di reato ex D.Lgs. 231; con riguardo alla Società sono da annoverare i reati ambientali e quelli legati alla sicurezza sul lavoro, anche connessi al processo di approvvigionamento.

Si rileva come, in alcuni casi, i reati di *omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* derivano da una distorsione del processo di *acquisto*, tale da renderlo inefficace ad acquisire i prodotti adeguati o mero strumento di ricerca del risparmio a discapito della sicurezza delle persone. Per questi reati si rimanda anche al paragrafo relativo alla gestione delle risorse umane, salute e sicurezza.

In relazione al rischio di *reato ambientale* (esaminato anche nel seguente paragrafo) C.I.R.A. S.r.l. è soggetta al rispetto delle normative vigenti riguardo ad autorizzazioni, prevenzione e alla gestione delle emergenze ambientali, nonché ai sistemi di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti.

Con l'esclusione dei reati legati alle attività illecite legate al traffico o al maltrattamento di specie protette (per i quali è impervio trovare un nesso con l'interesse della Società), il D.Lgs. 231/01 si applicherà in qualsiasi caso in cui possa dimostrarsi il vantaggio economico (un risparmio nei costi) nella fraudolenta

e scorretta gestione dei rifiuti o nel caso di incidente ambientale (quali, a titolo esemplificativo, incendio della sede, contaminazione delle acque e del terreno, utilizzo e gestione di discarica abusiva, ecc...).

A proposito dell'organizzazione di C.I.R.A. S.r.l. in relazione al tema si richiama quanto riferito nella Parte Generale del presente atto.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25 septies che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro". Al proposito si rimanda a quanto già illustrato nel paragrafo 2.3.2

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Reati ambientali" commessi con violazione del codice penale:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono

2.4.3 Misure di prevenzione e controllo

Nelle *attività di approvvigionamento* di beni e servizi, C.I.R.A. S.r.l. (con particolare riguardo alla sicurezza e salute sul lavoro) deve applicare i principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello e degli allegati. In particolare si segnala l'importanza:

- del rispetto della normativa volta a garantire la trasparenza e la correttezza nelle procedure di acquisto;

- della tempestiva segnalazione e gestione dei problemi, delle non conformità e delle criticità emerse.

Per la gestione dei *rifiuti* eventualmente prodotti dalle attività di manutenzione di veicoli, impianti ed attrezzature occorre supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti:

- l'identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio di eventuali rifiuti speciali, nonché il loro utilizzo da parte degli operatori;
- il controllo del possesso e della validità delle autorizzazioni delle Ditte e dei loro veicoli prima del ritiro dei rifiuti;
- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Le attività di gestione della logistica, impianti e manutenzioni hanno un impatto molto rilevante sulla *salute e la sicurezza* di tutti i lavoratori. Il datore di lavoro, i responsabili di unità e, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i capi-turno e i lavoratori più esperti, nella loro funzione di *Preposti alla sicurezza* ex D.Lgs. 81/08, sono tenuti a sorvegliare:

- a) sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- c) sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- e) sulla presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

In particolare si fa riferimento al **Documento di valutazione dei rischi** ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, la Società non ritiene opportuno riportare il contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte dei riferimenti del Modello Organizzativo).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l’acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2.4.4 Reportistica per l’Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene alla problematica dei rifiuti, l’OdV eseguirà periodici controlli documentali e C.I.R.A. S.r.l., tramite i soggetti all’uopo delegati, dovrà inviare una reportistica sullo stato corrente, nonché comunicare immediatamente all’OdV ogni criticità emersa ed i presidi (anche temporanei) posti a rimedio.

Per quanto riguarda gli acquisti, il Presidente, o persona del medesimo incaricata, deve trasmettere semestralmente all’OdV l’elenco delle operazioni di importo superiore a 10.000 euro.

Con riguardo alla salute e sicurezza i presidi sono già regolati nella specifica sezione sopra dedicata.

2.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI

2.5.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

In questo processo sono comprese tutte le attività operative svolte per l'erogazione dei servizi di C.I.R.A. S.r.l.

In tutti i servizi possono emergere attività sensibili legate all'esecuzione delle operazioni di lavoro e che sono principalmente connessi alla gestione della salute e della sicurezza nelle operazioni di lavoro, alla gestione dei rifiuti.

Le attività di erogazione dei servizi riguardano **tutte le unità organizzative dell'azienda (e comunque i settori esaminati nei precedenti paragrafi)**, secondo la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità, anche indicate nell'*Organigramma aziendale*.

2.5.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Per la natura delle operazioni svolte sono compresi i reati ambientali e, soprattutto, quelli legati alla sicurezza sul lavoro; a questi si deve aggiungere il gruppo di reati legati alla corruzione e i reati di truffa e malversazione ai danni dello Stato nei casi di erogazione di servizi alle P.A.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25 septies che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" per la cui trattazione si richiama il precedente punto 2.3.2.

Riguardo alle singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Reati ambientali" commessi, si richiama quanto indicato al precedente punto 2.4.2.

2.5.3 Misure di prevenzione e controllo

Le attività di *erogazione dei servizi* hanno un rilevante impatto sui rischi legati alla *salute e alla sicurezza* dei lavoratori coinvolti. Oltre al Datore di Lavoro, i responsabili delle varie aree aziendali (qualora formalmente designati al ruolo) e, comunque, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i lavoratori più esperti, nella loro funzione di **Preposti alla sicurezza** ex D.Lgs. 81/08, sono tenuti ad assicurare e sorvegliare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori;
- e) il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- f) la presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ed indicate nella presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall'articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81) sono formalizzate mediante apposite procedure.

In particolare si fa riferimento al **Documento di valutazione dei rischi** ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, l'Azienda non ritiene opportuno riportare il contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte dei principi del Modello Organizzativo).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati ed in particolare anche dei **lavoratori** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 60 di 64

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per la gestione dei rifiuti eventualmente prodotti dalle attività di erogazione dei vari servizi occorre supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti:

- l'identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio di eventuali rifiuti speciali, nonché il loro utilizzo da parte degli operatori;
- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Gli operatori di C.I.R.A. S.r.l. sono tenuti a conoscere, tramite apposita informativa diretta a tutti gli interessati, i comportamenti e le precauzioni da impiegare nel lavoro al fine di non causare, anche incidentalmente, danni ambientali che potrebbero ricadere nei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 – *undecies*.

2.5.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

L'OdV eseguirà periodici controlli documentali e C.I.R.A. S.r.l., tramite i soggetti all'uopo delegati, dovrà comunicare immediatamente ogni criticità emersa ed i presidi (anche temporanei) posti a rimedio.

2.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

2.6.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

C.I.R.A. S.r.l. gestisce una quantità ragguardevole di informazioni attraverso gli archivi cartacei e il proprio sistema informatico. La Società è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie operazioni e, quindi, la massima rintracciabilità dei documenti e delle informazioni (nel rispetto della privacy) e, per ovvi motivi di mercato, la riservatezza dei propri dati di business.

Il processo di gestione dei documenti e dei dati coinvolge trasversalmente tutti gli altri processi di C.I.R.A. S.r.l. ed è pertanto afferisce indirettamente nelle attività sensibili fino ad ora analizzate.

Occorre evidenziare che un aspetto peculiare del processo che può determinare reati ai sensi del D.Lgs. 231/01 riguarda la gestione del sistema informatico della Società in relazione all'applicazione del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", ma anche per quanto attiene al corretto utilizzo degli strumenti informatici e il rispetto della riservatezza societaria-aziendale.

Ai software di archiviazione e ricerca dei documenti è abbinato un archivio cartaceo aziendale; la custodia è sotto la responsabilità del Presidente.

Il *Sistema informatico* può essere mantenuto in efficienza e sicurezza anche con l'intervento di Ditte esterne specializzate, eventualmente nominate quali Amministratori del Sistema di competenza ai sensi del D.Lgs. 196/03 e coordinate dalla Società, la quale effettua le operazioni di controllo e manutenzione giornaliere e si avvale delle prestazioni di queste ultime all'interno delle clausole di appositi contratti.

Modello Organizzativo

D.Lgs. 231/01

C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)

Pagina 61 di 64

Il processo coinvolge:

Presidente	Responsabile del Trattamento dei Dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Personale amministrativo e tecnico	Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici.
Responsabile del Sistema Informatico (se formalmente designato)	Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici.

2.6.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Questi i possibili reati *legati al trattamento informatico dei dati*.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (CP art. 491-bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (CP art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (CP art. 615-quater)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino ad Euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (CP art. 615-quinquies)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (CP art. 617-quater)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (CP art. 617-quinquies)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (CP art. 635-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (CP art. 635-ter)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (CP art. 635-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (CP art. 635-quinquies)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Reati ambientali" commessi con violazione del codice penale si richiama il precedente punto 2.4.2.

Esistono ulteriori reati legati all'illecito trattamento dei dati personali che, però, non trovano ancora applicazione nel D.Lgs. 231/01.

2.6.3 *Misure di prevenzione e controllo*

In ordine alla materia dei rifiuti ed ai relativi adempimenti nella gestione documentale, si rileva che i rifiuti prodotti direttamente da C.I.R.A. S.r.l. sono generati da attività legate all'erogazione dei servizi e lavorazioni di beni negli impianti.

I destinatari del presente Modello organizzativo devono costantemente applicare le disposizioni aziendali formulate per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, in particolare, chiunque gestisca documenti e dati nell'ambito lavorativo.

Se concordato con le Rappresentanze Sindacali ai sensi della normativa di legge, per esigenze di tutela del patrimonio, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi ed infortuni, possono essere installati sistemi di controllo degli accessi basati su badge elettronici ed un sistema audiovisivo a circuito chiuso, consistente in telecamere dislocate in varie aree aziendali convenute. Nel caso, le videocamere dovranno essere collegate a sicuri impianti di registrazione ove le immagini ed i suoni verranno conservati per una durata massima di 7 giorni e con le modalità conformi alla Disp. Gen. dell'Autorità Garante del 29/04/2004.

Amministratori e membri di organi sociali, nonché consulenti, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale ed in particolare attraverso una modalità informatica.. È quindi assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Infine, in linea generale, qualora si evidenziasse una qualsiasi criticità, il personale e i consulenti coinvolti dovranno immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

Si rammenta che C.I.R.A. S.r.l. adotta i Piani Triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

2.6.4 *Reportistica per l'Organismo di Vigilanza*

Per quanto attiene alla *gestione dei rifiuti*, l'OdV eseguirà controlli periodici sulla correttezza delle registrazioni delle movimentazioni di rifiuti, coinvolgendo – se ritenuto – un esperto, interno o esterno.

Il Presidente trasmette annualmente, l'elenco aggiornato degli eventuali incaricati ed amministratori di sistema; i suddetti soggetti – se sussistenti - tramettono altresì annualmente all'OdV una breve relazione sulla sicurezza del sistema informatico e sulle attività svolte nello stesso periodo, compreso l'elenco degli interventi di controllo e di manutenzione effettuati.

Il Presidente, o persona dal medesimo incaricata, provvederà ad inviare all'OdV un report contenente segnalazione di ogni eventuale criticità.

Modello Organizzativo

D.Lgs. 231/01

C.I.R.A. S.r.l. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)

Pagina 64 di 64